



CURIA DIOCESANA  
BIELLA  
*Cancelleria Vescovile*

Prot. 143/20/CV

**Oggetto: Validità della documentazione canonica predisposta dai Parroci per la celebrazione di matrimoni già programmati e rinviati a causa delle restrizioni dovute al contenimento dell'epidemia da COVID-19**

1. La celebrazione di matrimoni programmata in questi mesi sta subendo rinvii a causa delle restrizioni dovute al contenimento dell'epidemia da COVID-19.
2. In merito agli *Atti preliminari* predisposti dal Parroco a norma degli artt. 4-18 e 36-53 del *Decreto CEI sul matrimonio canonico* (del 5.11.1990) e precisamente:
  - istruttoria matrimoniale;
  - pubblicazioni canoniche effettuate in parrocchia o richiesta di pubblicazioni da farsi fuori parrocchia;
  - eventuali istanze all'Ordinario per i casi particolari di cui agli artt. 36-53 del Decreto CEI;si precisa che, per prassi, la loro validità, ai fini della lecita celebrazione delle nozze – in analogia a quanto disposto dall'art. 7 del citato Decreto per la validità del certificato di Battesimo – è di sei mesi dalla data di compilazione.
3. Ora, vista la particolare situazione che si è determinata in questi mesi, si adotti la seguente procedura.

**L'istruttoria matrimoniale, le pubblicazioni canoniche effettuate in Parrocchia o la richiesta di pubblicazioni da farsi fuori Parrocchia, le eventuali istanze all'Ordinario (Curia) per i casi particolari di cui agli artt. 36-53 del Decreto CEI e il relativo provvedimento rilasciato dall'Ordinario, conservano validità oltre i sei mesi, purché il matrimonio sia celebrato entro il 31 dicembre 2020.**

**La proroga di validità dei citati documenti si applica unicamente ai matrimoni da celebrare nel territorio della Diocesi e solo nel caso in cui:**

- a) i documenti siano stati predisposti in Diocesi di Biella;
- b) i documenti siano stati predisposti all'estero e siano già pervenuti in Cancelleria per la vidimazione o inviati al Parroco del luogo di celebrazione;
- c) i documenti siano stati predisposti in altre diocesi con sede nel territorio nazionale e lo **STATO DEI DOCUMENTI** – con la vidimazione della Curia di provenienza – sia già pervenuto al Parroco del luogo di celebrazione.

Se la celebrazione è rinviata in data successiva al 31 dicembre 2020 il Parroco provveda a predisporre nuovamente l'intera documentazione, compresa l'eventuale istanza all'Ordinario per i casi particolari di cui agli artt. 36-53 del Decreto CEI. Nel caso in cui la documentazione sia stata predisposta all'estero, o in altra Diocesi con sede nel territorio nazionale, il Parroco comunichi ai nubendi la necessità di predisporre ex novo la documentazione.

4. Per quanto riguarda la richiesta di pubblicazioni civili e il successivo Nulla-Osta – che normalmente hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio – i Parroci, anche tramite i nubendi, si rivolgano agli Ufficiali di Stato Civile dei Comuni di competenza, per meglio conoscere quale procedura attuare, anche se per quanto riguarda il decorso del termine per le pubblicazioni matrimoniali civili già richieste, trova applicazione l'art. 103 (*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*) del decreto n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto "Cura Italia", comma 1, col successivo decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, che ha ulteriormente prorogato i termini della sospensione fino al 15 maggio.


Sulla base di queste norme, il termine di 180 giorni per la celebrazione del matrimonio (art. 99 codice civile), decorrente dall'avvenuta pubblicazione, rimane sospeso dal 23 febbraio al 15 maggio e ricomincia a decorrere dal 16 maggio. In sostanza, ai fini del decorso del termine di 180 giorni (sei mesi), non si deve tenere conto dei giorni di sospensione (dal 23 febbraio al 15 maggio).

Se sulla base di questo calcolo la data del matrimonio rientra nei 180 giorni dalle pubblicazioni civili, i nubendi potranno sposarsi, senza dover inoltrare una nuova richiesta. Se invece la data del matrimonio non rientra nei suddetti termini, la pubblicazione si considera come non avvenuta e andrà avviato un nuovo iter.

**Copia della presente comunicazione sia inserita nel fascicolo degli atti preliminari alla celebrazione del matrimonio (cosiddetta POSIZIONE MATRIMONIALE) o allegato allo STATO DEI DOCUMENTI pervenuto da altra Parrocchia.**

*Per mandato di Sua Ecc.za Mons. Vescovo.*

Biella, 5 giugno 2020



Il Cancelliere Vescovile  
don Gianluca Blancini